

# FIRB

## FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLA RICERCA DI BASE

### LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI

(valido soltanto per il bando "Futuro in ricerca" 2010)

#### A) SPESE DI PERSONALE

##### A.1 – Personale dipendente

Questa voce comprende il personale (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) dipendente dall'ente cui afferisce l'unità di ricerca, e che risulti direttamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica.

**Il costo** sarà determinato in base all'impegno temporale previsto per il progetto e sarà valorizzato come di seguito indicato:

- per ogni persona indicata nel progetto sarà preso come base il costo annuo lordo (retribuzione annua lorda);
- sarà successivamente determinato il costo mensile lordo semplicemente dividendo il costo annuo lordo per 12;
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo mensile lordo per il numero di mesi persona effettivamente dedicati al progetto

##### Aspetti e casi particolari:

- **personale comandato, distaccato o dipendente da altri Enti/Atenei** : i costi relativi a tale voce potranno comprendere anche quelli del personale dell'unità di ricerca che risulti dipendente da altra Università/Ente, nonché quelli relativi a personale, di qualunque provenienza, che risulti comandato o distaccato presso l'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca;
- **mesi persona**: per ogni anno solare e per ogni docente/ricercatore, anche tenendo conto del contemporaneo eventuale impegno su più progetti, non potrà essere superato il limite di 12 mesi persona;
- **cofinanziamento**: i costi relativi alla voce A.1.1 (personale dipendente a tempo indeterminato) non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto, detratta la spesa relativa ai contratti per giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama.

##### A.2 – Personale non dipendente

Questa voce comprenderà il personale che (esclusivamente e direttamente con l'ente cui afferisce l'unità di ricerca) risulti titolare di:

- **contratto di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa** appositamente stipulato, non superiore ai tre anni (esclusi, pertanto, quelli di cui alla successiva voce C);
- **assegno di ricerca o dottorato di ricerca** (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti);
- **borsa di studio** (che non risulti già a carico del MIUR o di altri soggetti, e solo qualora nel progetto siano espressamente previste specifiche attività di formazione).

Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) o in quelle di gestione tecnico-scientifica.

I contratti ed i bandi (ove previsti da norme vigenti) dovranno contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

**Il costo** ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

## **B) SPESE GENERALI**

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato **forfettariamente** nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto A) ed al successivo punto C).

E' importante sottolineare che le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, **non dovranno essere in alcun caso dettagliate** nelle future rendicontazioni periodiche, né sarà necessario predisporre per tale voce una apposita documentazione.

Detto forfait si intenderà riferito, in linea generale, a tutti quei costi, comunque connessi con l'attività di ricerca, non collocabili nelle altre voci di spesa. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il forfait del 60% potrà essere pertanto utilizzato per coprire almeno i costi relativi alle voci sottoindicate (ma potrà essere altresì utilizzato anche per eventuali ulteriori esigenze):

- personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);
- funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari ecc.);
- funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, ecc);
- assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative ecc.);
- funzionalità organizzativa (es. attività direzionale non tecnico-scientifica, contabilità generale, acquisti ecc.);
- missioni e viaggi in Italia;
- spese per corsi, congressi, mostre, fiere in Italia (costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca;

- costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi;
- eventuali oneri per fidejussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative, ecc.

## **C) SPESE PER CONTRATTI CON GIOVANI RICERCATORI O CON RICERCATORI DI CHIARA FAMA INTERNAZIONALE**

Spese per contratti relativi ai responsabili di unità o ai coordinatori nazionali linea d'intervento 1 e 2

Ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve prevedere, all'atto dell'approvazione, anche contratti stipulati dall'ente interessato (nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni) con i coordinatori di progetto (o i responsabili di unità) per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto.

Tali contratti dovranno avere decorrenza dal momento dell'avvio ufficiale del progetto (che sarà stabilito dal MIUR con apposito decreto di ammissione ai contributi), con tolleranza massima di un mese successivo all'avvio. Situazioni particolari saranno esaminate dal MIUR sulla base di motivate proposte presentate dall'ateneo/ente beneficiario dei contributi.

La scelta del tipo di contratto dovrà essere effettuata, pertanto, direttamente dall'ente interessato, tenendo conto, caso per caso, di eventuali vincoli e possibilità offerti dalla normativa e dai regolamenti vigenti all'atto della stipula: è pertanto impossibile definire inizialmente la tipologia di contratto utilizzabile.

Nel caso in cui un contratto già stipulato per un **responsabile di unità** si dovesse interrompere per volontà del giovane ricercatore, il MIUR, sulla base delle proposte formulate dal Coordinatore di progetto e dagli atenei/enti sedi delle unità di ricerca del progetto, assumerà le opportune decisioni (sentita la competente Commissione FIRB in merito al permanere della validità scientifica del progetto). Qualora, in particolare, la Commissione dovesse pronunciarsi per l'impossibilità di un'utile prosecuzione del progetto, il MIUR dichiarerà concluso il progetto, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate e non spese.

Nel caso, invece, in cui un contratto già stipulato per un **coordinatore di progetto** si dovesse poi interrompere per volontà del giovane ricercatore il progetto non potrà, in nessun caso, proseguire oltre (venendo a mancare la figura del vincitore del bando), e le somme eventualmente già accreditate agli enti (compresi quelli cui dovessero afferire altre unità di ricerca del progetto), qualora non spese, saranno assoggettate a recupero.

Stessa situazione (e per le stesse motivazioni) in caso di trasferimento all'estero del **coordinatore di progetto** (esclusi ovviamente i trasferimenti di breve durata, orientativamente non superiori a un mese); in tal caso, peraltro, il MIUR procederà d'ufficio non appena in possesso delle informazioni relative al trasferimento.

Può invece affermarsi fin d'ora che le attività di progetto potranno proseguire senza alcun problema nel caso in cui il dottore di ricerca (responsabile di unità o coordinatore di progetto) venga inserito nei ruoli dell'ente cui afferisce la sua unità di ricerca.

Invece, nel caso in cui il dottore di ricerca (responsabile di unità o coordinatore di progetto) si trasferisca, in fase di esecuzione del progetto, presso un altro ateneo/ente (ad esempio a seguito di un inserimento nei ruoli del nuovo ateneo/ente), il progetto potrà proseguire, sotto la responsabilità dello stesso dottore di ricerca, ma solo presso l'ateneo/ente originario, ove gli atenei/enti interessati (quello indicato in progetto e quello di nuova destinazione del dottore di ricerca) acconsentano. E' esclusa infatti la portabilità d'ufficio dei contributi, a seguito della loro identificazione con l'apposito codice CUP (richiesto dalle vigenti normative in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici e di tracciabilità dei pagamenti), che si associa al binomio inscindibile ente-finanziamento.

Il Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 obbliga inoltre il MIUR a verificare anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- i contratti dovranno prevedere un impegno a tempo pieno e non potranno avere una durata inferiore ai tre anni;
- i livelli retributivi minimi non dovranno essere inferiori all'importo compreso tra la retribuzione del ricercatore universitario confermato ed il professore associato confermato per i laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ed i titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente.

Resta peraltro inteso che per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa. Pertanto, per il pieno riconoscimento dei costi relativi ai contratti in argomento, non sarà sufficiente che tutti i contratti risultino stipulati per un importo almeno pari al 10% del costo del progetto, ma anche che le relative spese siano state effettuate nell'ambito del periodo di vigenza del progetto, indicato nei decreti di approvazione.

### **Spese relative a contratti per giovani ricercatori (non responsabili di unità/coordinatori di progetto) o ricercatori di chiara fama internazionale per le linee d'intervento 1, 2 e 3**

Le seguenti disposizioni riguardano giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale non identificati come responsabili di unità.

Per ricercatori di chiara fama internazionale ci si riferisce esclusivamente a ricercatori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato presso atenei o enti stranieri.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento FIRB del 26 marzo 2004, ciascuno dei progetti ammessi a finanziamento deve prevedere, all'atto dell'approvazione, anche contratti stipulati (da una o più delle unità di ricerca partecipanti al progetto) con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto. Per le linee 1 e 2, tale vincolo potrebbe risultare già rispettato mediante la stipula dei contratti con i responsabili di unità. Per la linea 3, invece, tale vincolo può essere rispettato solo con la stipula di appositi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le procedure qui di seguito indicate.

**Stipula dei contratti:** per evitare il protrarsi di situazioni di dubbia accettabilità, tutte le procedure per la stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale (per importi almeno pari agli importi previsti in progetto) dovranno essere attivate con la massima tempestività subito dopo la comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo. A tale scopo appare pertanto consigliabile che l'eventuale anticipo corrisposto dal MIUR subito dopo l'ammissione al contributo venga prioritariamente utilizzato per consentire la stipula dei contratti in argomento.

Qualora tuttavia, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto, i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

**Interruzione o trasformazione dei contratti:** nel caso in cui un contratto già stipulato si interrompa per causa non imputabile all'Università/Ente cui afferisce l'unità di ricerca (ad esempio, per dimissioni del ricercatore), dovrà essere stipulato, dalla stessa Università/Ente, e con altro ricercatore, un nuovo contratto co.co.co. di durata almeno pari al periodo residuo rispetto all'obbligo imposto dal Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 (triennale per giovani ricercatori o semestrale per ricercatori di chiara fama internazionale).

Viceversa, nel caso in cui un contratto già stipulato venga trasformato, per volontà delle parti, in contratto a tempo determinato, la durata complessiva dei contratti dovrà rispettare i limiti temporali imposti dal citato Regolamento FIRB.

La trasformazione in contratto a tempo indeterminato è sempre consentita.

**Vincoli di durata, di età e di costo:** oltre al controllo sull'importo complessivo dei contratti stipulati, il citato Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 obbliga il MIUR a verificare anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- i contratti con giovani ricercatori dovranno prevedere un impegno a tempo pieno e non potranno avere una durata inferiore ai tre anni;
- essi dovranno inoltre essere stipulati con laureati di età non superiore ai 32 anni, o con laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, o con titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente;
- i livelli retributivi minimi dovranno essere compresi nei limiti seguenti:
  - importo non inferiore all'assegno di ricerca per i laureati di età non superiore ai 32 anni;
  - importo compreso tra la retribuzione del ricercatore universitario confermato ed il professore associato confermato per i laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ed i titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente;
- i contratti con ricercatori di chiara fama internazionale dovranno prevedere un impegno di durata complessiva non inferiore ai sei mesi in equivalente tempo pieno.

In linea indicativa, ai ricercatori di chiara fama internazionale potranno essere riconosciuti compensi equivalenti alle retribuzioni corrisposte in Italia per le qualifiche comparabili a quelle ricoperte dagli stessi ricercatori nei paesi di origine.

**Costo ammissibile e rispetto del criterio di cassa:** il costo ammissibile sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto A.1.

Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, vige il criterio di cassa. Pertanto, per il pieno riconoscimento dei costi relativi ai contratti in argomento, non sarà sufficiente che tutti i contratti risultino stipulati per un importo almeno pari al 10% del costo del progetto, ma anche che le relative spese siano state effettuate nell'ambito del periodo di vigenza del progetto, indicato nei decreti di approvazione.

## **D) ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E PRODOTTI SOFTWARE**

In questa voce dovranno essere previste le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto (non esistenti cioè presso la singola unità di ricerca alla data della decorrenza dell'ammissibilità delle spese, fissata nel decreto di approvazione) e "nuovi di fabbrica", limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto.

**Ammissibilità del costo per intero:** le attrezzature e le strumentazioni scientifiche funzionali allo svolgimento del progetto potranno essere imputate interamente al progetto stesso, ma solo nel caso in cui le stesse, al termine del progetto, risultino obsolete dal punto di vista scientifico ovvero non più utilmente utilizzabili né per attività di ricerca, né a fini produttivi. In tal caso, peraltro, alle future rendicontazioni dovrà essere allegata apposita dichiarazione (rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) sottoscritta dal responsabile dell'unità di ricerca, attestante il verificarsi delle condizioni sopra esposte.

**Ammissibilità del costo in quota parte:** negli altri casi, il costo da imputare al progetto (che dovrà essere determinato a partire dall'importo della fattura lordo IVA, più imballo, trasporto, installazione ed eventuali dazi doganali, con esplicita esclusione di ogni ricarico per spese generali) dovrà essere ricavato con l'applicazione della seguente formula:

$$C = (M/T) \times F$$

M = mesi di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nell'ambito del progetto;

T = tempo di deprezzamento pari a 36 mesi;

F = costo dell'attrezzatura o strumentazione o prodotto software indicato in fattura (più eventuali imballo, trasporto, installazione e dazi doganali)

Nel caso in cui le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software siano utilizzati contemporaneamente anche in altri progetti, il costo come sopra determinato dovrà essere ulteriormente corretto, sempre in linea generale, come segue:

$$Q = C \times P$$

dove P rappresenta la percentuale di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione o del prodotto software nel progetto di ricerca.

**Leasing:** per le attrezzature e strumentazioni in leasing, saranno ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (e per la percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, e pertanto con l'esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali; l'importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

**Casi particolari:** non saranno ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.

## **E) STAGES E MISSIONI ALL'ESTERO**

**Personale ammissibile per gli stages e le missioni:** In questa voce potranno essere previste tutte le spese sostenute per missioni all'estero, senza vincoli temporali, anche finalizzate alla partecipazione a stages inerenti il progetto, da (e solo da) docenti/ricercatori/tecnici effettivamente partecipanti al progetto, ed il cui impegno temporale risulti pertanto attestato nell'ambito della rendicontazione della voce di spesa "personale" (voci A e C del presente documento).

**Costi ammissibili:** In particolare, potranno essere riconosciute, ove attribuibili al personale sopra indicato e nel rispetto degli eventuali regolamenti interni per viaggi e missioni, le spese per il trasporto (viaggio di andata e ritorno), le spese per il soggiorno (pernottamenti e ristoranti), le diarie, e le eventuali spese per l'iscrizione a corsi, congressi, ecc. e le eventuali spese per l'acquisto del materiale scientifico e didattico.

**Autorizzazioni necessarie:** Al fine del riconoscimento di tali spese è peraltro necessario che, nell'autorizzazione allo svolgimento della missione, risultino chiaramente indicati il periodo di missione ed i motivi di carattere tecnico-scientifico, strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto.

**Casi particolari:** In nessun caso potranno essere riconosciute, sotto questa voce, le spese sostenute per missioni dall'estero verso l'Italia.

**Stages e missioni in Italia:** non sono ricomprese in tale voce, ma nella voce forfetaria "spese generali"

## F) SERVIZI DI CONSULENZA E SIMILI

In questa voce dovranno essere previste tutte le attività commissionate dall'unità di ricerca e svolte da terzi affidatari (cioè da soggetti, pubblici o privati, diversi dall'università/ente cui afferisce l'unità di ricerca) e ricadenti nelle fattispecie seguenti:

- **Consulenze scientifiche e/o collaborazioni scientifiche** rese da persone fisiche o da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (lordo IVA).
  - **Rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici:** potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede dell'unità di ricerca, purché preventivamente autorizzate e/o richieste dal responsabile dell'unità di ricerca per motivi di carattere tecnico-scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito ("visiting professors").
- **Prestazioni di servizi** di tipo non scientifico rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA).
- **Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza.** Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA).
- **Opere edili ed impiantistiche,** limitatamente agli adeguamenti, ai restauri ed alle ristrutturazioni di modesto importo ed effettivamente indispensabili per le finalità del progetto approvato. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA).

## G) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

**Costi ammissibili:** In questa voce dovranno essere previste le spese per l'acquisto di materie prime, componenti, semilavorati, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), per colture ed allevamento (ad esempio per ricerche di interesse agrario), oltre a quelle per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni o prodotti software utilizzati per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura (lordo IVA), che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali.

**Costi non ammissibili:** Non potranno rientrare invece in questa voce, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), CD e simili per computer, carta per

stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettieri e gabbie per il mantenimento di animali da laboratorio ecc.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
(ing. Mauro Massulli)